

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
12 agosto 1998

Causa T-42/98 R

Maria Paola Sabbatucci
contro
Parlamento europeo

«Domanda di provvedimenti provvisori – Composizione amichevole –
Carattere cogente – Cancellazione d'ufficio dal ruolo – Presupposti»

Testo completo in italiano II - 1353

Testo completo in tutte le lingue nella Raccolta della giurisprudenza della
Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, parte II

Oggetto: Domanda di provvedimenti provvisori proposta ai sensi dell'art. 91,
n. 4, dello Statuto e degli artt. 185 e 186 del Trattato CE.

Esito: Cancellazione dal ruolo.

Sunto dell'ordinanza

Nel gennaio 1998 venivano organizzate le elezioni del comitato del personale del Parlamento. La ricorrente era candidata nella lista n. 5. Lo spoglio delle schede di voto aveva luogo il 26 gennaio 1998. Conformemente alle norme applicabili, i seggi venivano ripartiti proporzionalmente al numero di voti ottenuti da ciascuna lista. Alla lista n. 5 venivano attribuiti sei seggi.

In una nota del 17 febbraio 1998 il collegio degli scrutatori chiariva che l'attribuzione dei seggi in base al numero di voti individuali non permetteva di soddisfare le condizioni previste all'art. 17, n. 5, lett. a) e b), del regolamento relativo alla rappresentanza del personale del Segretariato del Parlamento, il quale così dispone:

«I seggi sono attribuiti all'interno di ciascuna lista a quei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti individuali, con riserva che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) tra i candidati eletti figurino obbligatoriamente due rappresentanti di ogni categoria di funzionari, ivi compreso il quadro linguistico, nonché due rappresentanti degli altri agenti, come stabilito all'articolo 5;
- b) tra i candidati eletti figurino un certo numero di membri in servizio a Bruxelles, fissato conformemente all'articolo 6, quarto comma.

Ogni candidato eletto può soddisfare simultaneamente queste due condizioni».

A seguito della selezione effettuata dal collegio degli scrutatori tra i candidati per soddisfare le condizioni previste dal detto articolo, la signora Wiik della lista n. 5 veniva dichiarata eletta in vece della ricorrente.

La ricorrente presentava al collegio degli scrutatori un reclamo diretto a contestare i risultati dell'elezione comunicati al personale il 27 gennaio 1998. Nella lettera di risposta 17 febbraio 1998 il collegio degli scrutatori respingeva questo reclamo.

Con atto introduttivo 9 marzo 1998, la ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 91, n. 4, dello Statuto del personale delle Comunità europee, un ricorso diretto all'annullamento della decisione 27 gennaio 1998 e della decisione 17 febbraio 1998 nella parte in cui la ricorrente è stata esclusa dagli eletti al comitato del personale del Parlamento. Lo stesso giorno ella proponeva una domanda di provvedimenti provvisori diretta a far sospendere dalle funzioni il comitato del personale nella sua composizione risultante dalla comunicazione del collegio degli scrutatori del 27 gennaio 1998 e dalla risposta dello stesso collegio del 17 febbraio 1998, e a far adottare ogni misura provvisoria ritenuta idonea ad assicurare la tutela degli interessi della ricorrente medesima.

All'udienza dell'8 maggio 1998 le parti hanno stabilito di comune accordo una composizione amichevole del procedimento sommario, di cui il cancelliere ha preso atto. Il verbale di udienza riporta i termini di tale composizione amichevole:

«Si è proceduto a un nuovo conteggio dei voti attribuiti alla ricorrente, alla signora Wiik (che ha sostituito la ricorrente), alla signora Tassinari (della lista 6) nonché agli altri candidati provenienti da Bruxelles che, in base alla loro categoria, avrebbero potuto, se il numero dei voti che è stato loro attribuito fosse stato più alto, sostituire un candidato proveniente da Lussemburgo (con la conseguenza che la ricorrente non sarebbe stata sostituita dalla signora Wiik).

La ricorrente accetta, se il risultato (applicando l'interpretazione delle norme relative alle elezioni sostenuta dal Parlamento europeo) è corretto, di rinunciare agli atti nel procedimento sommario.

Le parti informeranno il Tribunale dei risultati entro un termine di due settimane».

Le parti non hanno depositato alcuna osservazione in merito al verbale d'udienza così redatto.

Con telecopia 14 maggio 1998 indirizzata alla ricorrente, il Parlamento ha comunicato un elenco di undici candidati «i cui voti individuali [dovevano] essere riconteggiati».

Con lettera 2 giugno 1998, la ricorrente ha informato il Tribunale che non è stato raggiunto con il Parlamento alcun accordo sulle modalità di un nuovo conteggio dei voti. A questo proposito ha sottolineato che la proposta del Parlamento di limitare il conteggio a taluni candidati è contraria dell'accordo raggiunto in udienza l'8 maggio 1998.

In diritto

Risulta dall'accordo amichevole che il nuovo conteggio dei voti avrebbe dovuto essere effettuato dal Parlamento soltanto nella misura in cui un candidato di Bruxelles avesse potuto sostituire, in base alla sua categoria, un eletto proveniente da Lussemburgo qualora avesse ottenuto un numero di voti più alto rispetto al conteggio precedente. Un nuovo spoglio di tutte le schede elettorali non è stato quindi in alcun modo considerato come possibile modalità di esecuzione dell'accordo amichevole.

La scelta, da parte del Parlamento, di undici candidati, dieci dei quali in servizio a Bruxelles, per i quali è stato effettivamente effettuato un nuovo conteggio dei voti, corrisponde perfettamente alla lettera e alla ratio dell'accordo amichevole. Il risultato del nuovo spoglio non è diverso da quello ottenuto in esito al primo spoglio.

Poiché il Parlamento ha perfettamente rispettato i termini dell'accordo amichevole, la ricorrente avrebbe dovuto rinunciare agli atti nel procedimento sommario.

L'accordo amichevole convenuto tra le parti dinanzi al giudice del procedimento sommario ha un carattere giuridicamente cogente e questo giudice deve assicurarne il rispetto. Qualora, allo scadere del termine impartito alle parti per informare il giudice adito dei risultati dell'esecuzione dell'accordo amichevole, il giudice accerti che tale accordo è stato correttamente eseguito, ma che la parte ricorrente non rispetta l'impegno assunto di rinunciare in tal caso agli atti nel procedimento sommario, gli compete pronunciare d'ufficio la cancellazione dal ruolo della causa.

In mancanza di tale rinuncia agli atti, nonostante l'esecuzione corretta dell'accordo amichevole, la causa dev'essere cancellata d'ufficio dal ruolo.

Dispositivo:

La causa T-42/98 R è cancellata dal ruolo.